

F.A.Q.

A tutti i soggetti interessati

OGGETTO: Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento da parte degli Enti Locali della Regione Lazio per la realizzazione dell'iniziativa "Rete dei servizi di facilitazione digitale – Regione Lazio"

FAQ1

1.	Nel caso di un Sistema Bibliotecario che svolge attività di coordinamento dei sistemi culturali su 10 Comuni, questo ha bisogno di un atto di designazione verso un Comune di riferimento?
	Risposta:
	Se i Comuni decidono di partecipare in forma aggregata, ad esempio tramite aggregazione dei sistemi bibliotecari, il Comune capofila compila la domanda presentando l'atto di designazione. Non viene richiesta l'approvazione di nuovi atti costitutivi, ma nel presentare la domanda si allega un atto di designazione/delega (anche sotto forma di lettera). Si segnala, infatti, che se un comune partecipa tramite l'aggregazione dei sistemi bibliotecari non può partecipare anche in forma singola o tramite altra aggregazione (unione dei comuni, comunità montana, etc...).
2.	Qual è la determina che ha disciplinato la convenzione tra Regione Lazio ed Enti Locali?
	Risposta:
	La Determina che ha approvato e disciplinato lo Schema di Atto di Adesione ed Obbligo tra Regione Lazio ed Enti Locali è la Determinazione del 3 luglio 2023, n. G09075 pubblicata con BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 53, con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico e la modulistica in allegato allo stesso (Allegati 1, 2, 3).
3.	Nel caso di Sistema bibliotecario presente sul territorio di 10 comuni diversi, qual è il limite di abitanti necessari a poter aprire un centro?
	Risposta:
	L'Avviso in questione permette, in questo caso specifico, anche di costituire un'aggregazione dei 10 Comuni e sarà possibile aprire uno sportello ogni 10.000 abitanti di riferimento (art. 3 comma 1 lettera g – art.6 comma 2). Ad esempio, se la somma di popolazione dei 10 comuni è 98.000 abitanti si potranno aprire massimo 9 centri di facilitazione.

	<p>Un comune, per poter partecipare in forma singola, deve avere una popolazione superiore a 10.000 abitanti, altrimenti dovrà fare ricorso ad un'aggregazione di comuni (con popolazione di riferimento superiore a 10000 abitanti). Inoltre, ai fini di una maggiore inclusione territoriale, è altresì consentita la facoltà ai cd. "piccoli Comuni", individuati dall'art. 1, co. 2, della Legge n. 158/2017, di presentare proposte progettuali, solo per un centro di facilitazione, anche qualora dispongano di una popolazione residente cumulata pari ad almeno 3.000 abitanti (comunque non superiore a 10.000 abitanti), a patto che partecipino in forma aggregata costituita da almeno 5 "piccoli Comuni".</p>
4.	<p>Un Comune può partecipare attraverso il proprio sistema museale?</p> <p>Risposta:</p> <p>Sì. Il Comune può partecipare in forma singola o in forma aggregata e può fare affidamento al sistema museale per la realizzazione dell'intervento.</p>
5.	<p>Le spese per connettività ad internet sono ammissibili?</p> <p>Risposta:</p> <p>No, non sono ammesse spese correnti: la connettività è un prerequisito di partecipazione (vedi art. 8 comma 1 lettera j dell'Avviso pubblico in quesitone).</p>
6.	<p>Nel caso di Comunità montana interessata a partecipare, è necessario che venga elaborato un nuovo Atto costitutivo per la partecipazione all'Avviso?</p> <p>Risposta:</p> <p>Se la comunità montana partecipa per nome e per conto di tutti gli Enti Locali che già la compongono, non sarà necessaria l'approvazione di nuovi atti costitutivi. In caso contrario parteciperà attraverso un numero definito di lettere di incarico.</p>
7.	<p>Nel caso di affidamento all'esterno a società in house, lo stesso dovrà essere regolamentato secondo codice degli appalti?</p> <p>Risposta:</p> <p>Gli Enti Locali che presentano domanda possono attivare i centri di facilitazione digitale:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. in proprio; ii. affidando servizi all'esterno oppure a proprie società in house, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici; iii. tramite accordi di co-progettazione (secondo le previsioni del D.Lgs. 117/2017), con gli Enti del Terzo Settore aventi sede operativa nel territorio di riferimento del centro e regolarmente iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) oppure ad uno dei registri previsti dalla normativa vigente. Tali soggetti esterni coinvolti verranno definiti di seguito con il termine di "Soggetti realizzatori". <p>Inoltre, gli Enti del Terzo Settore dovranno essere individuati dai soggetti Sub-Attuatori che presentano domanda al presente Avviso, tramite procedure ad evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente ovvero avere accordi in essere eventualmente da integrare per le nuove attività previste dall'avviso.</p>
8.	<p>L'importo disponibile di 46.716 euro, erogato in seguito a rendicontazione, vale anche per più centri?</p>

	Risposta:
	<p>L'importo per ogni centro è di € 46.716,00. Se un Ente Locale/Aggregazione è ammesso/a, in base ai criteri del bando, per l'apertura di n centri, al raggiungimento dei target, potrà rendicontare per $n * 46.716,00$ in base alle ripartizioni di voci di spesa del bando (art.5 comma 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • per servizi di facilitazione in presenza oppure online, inclusi i servizi di assistenza personalizzata propri della facilitazione digitale, pari a € 43.086,12 per ciascun centro di facilitazione, • per attrezzature e/o dotazioni tecnologiche; pari a € 2.100,00 per ciascun centro di facilitazione, • per attività di comunicazione/organizzazione di eventi formativi, pari a € 1.529,88 per ciascun centro di facilitazione.
9.	<p>In merito all'art 6 comma 2 dell'Avviso pubblico, un Comune che disponga di una popolazione di circa 6.000 abitanti, deve necessariamente presentare domanda in forma aggregata? Se sì, l'aggregazione dovrà essere costituita da almeno 5 "piccoli Comuni"?</p>
	Risposta:
	<p>Secondo l'articolo 6 comma 2: "il soggetto proponente rappresenta cumulativamente una popolazione residente di almeno 10.000 abitanti per centro di facilitazione." Tra i soggetti proponenti rientrano anche gli Enti Locali (con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti) o un'aggregazione di Enti Locali (più Enti Locali) con popolazione di riferimento (somma degli abitanti di tutti gli Enti locali) superiore a 10.000 abitanti. In deroga alla popolazione di riferimento di 10.000 abitanti possono andare le aggregazioni costituite da almeno 5 "piccoli Comuni" che hanno una popolazione di riferimento (somma degli abitanti dei Comuni) di almeno 3.000 abitanti. Quindi nel caso del Comune in questione, per la partecipazione dello stesso, sarà necessario costituire un'aggregazione con uno o più Enti Locali che abbiano almeno una popolazione cumulata di 4.000 abitanti per aggiungere la soglia dei 10.000. Si ritiene necessario specificare che per "piccoli Comuni" si intendono i Comuni, individuati dall'art. 1, co. 2, della Legge n. 158/2017, con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra Comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti.</p>
10.	<p>In merito alla compilazione dello Schema di proposta progettuale, è possibile dichiarare il possesso di un requisito a proposito di cui non si ha del tutto la certezza? Ad esempio, per evitare possibili limitazioni, nel criterio 3 dell'Ambito "COPERTURA, COOPERAZIONE E COMPARTICIPAZIONE DELLA RETE" è possibile prevedere senza certezza il coinvolgimento di tutti i soggetti elencati?</p>
	Risposta:
	<p>Ai fini di una valutazione veritiera e corretta, il possesso dei requisiti dovrà essere valorizzato da una descrizione dettagliata relativa agli elementi inseriti a supporto nella terza colonna della tabella e dovrà essere allegata relativa documentazione come indicato dal documento di proposta progettuale. In caso di discordanza tra quanto indicato nella colonna dedicata e quando motivato nella descrizione dell'intervento, prevarrà quest'ultima informazione ai fini della valutazione del</p>

	punteggio. Di conseguenza si consiglia di indicare solo il possesso di requisiti certi e giustificabili.
11.	Dal testo dell'Avviso si evince che solo 209 su 287 punti di facilitazione saranno attivati attraverso il coinvolgimento diretto di Enti Locali come Soggetti Sub-Attuatori in forma singola o attraverso aggregazione costituita da Enti Locali e/o "piccoli Comuni. Attraverso quale tipo di soggetti saranno attivati i restanti 78 centri non compresi nell'avviso pubblico?
	Risposta:
	Come riportato nel Piano Operativo della Regione Lazio, parte integrante dell'Accordo di Collaborazione con il DTD, approvato con D.G.R. n. 1172 del 13/12/2022, i restanti 78 centri di facilitazione digitale saranno attivati attraverso le seguenti reti: <ul style="list-style-type: none"> • Centri per l'Impiego: 41 centri (compresi gli sportelli mobili temporanei); • Distretti Socio Sanitari: 37 centri.
12.	I diversi soggetti esterni coinvolti, definiti "Soggetti realizzatori" (come gli ETS, gli stakeholders e le realtà culturali del territorio, compresi gli enti intermedi), andranno selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica prima della presentazione della domanda, oppure si potrà procedere anche successivamente alla selezione?
	Risposta:
	Nella domanda vanno chiaramente indicate anche le modalità di selezione e le tipologie dei soggetti realizzatori cui l'Ente si rivolge. L'individuazione può avvenire anche a seguito della selezione del progetto, compatibilmente con le tempistiche indicate nel progetto presentato.
13.	Sono richiesti particolari requisiti professionali da parte dei soggetti realizzatori o tecnico-professionali da parte dei facilitatori?
	Risposta:
	Il PNNR non prevede che i soggetti realizzatori abbiano dei requisiti specifici. A garanzia della capacità di attuazione sarebbe auspicabile che i soggetti coinvolti abbiano la capacità di erogare servizi alla cittadinanza. I servizi da erogare sono descritti nel Piano operativo allegato alla D.G.R. 1172 del 13/12/2022 e nell'Avviso. Anche per i facilitatori la Misura non prevede requisiti tecnico-professionali specifici. I facilitatori saranno formati tramite dei corsi erogati dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, e dovranno raggiungere il previsto livello di competenza DigComp livello 5. Anche le caratteristiche che un facilitatore dovrebbe possedere e/o acquisire sono riportate nel Piano operativo allegato alla D.G.R. 1172 del 13/12/2022 e nell'Avviso.
14.	I locali individuati per l'erogazione del servizio devono essere di diretta proprietà dell'Ente Locale?
	Risposta:
	Fermo restando i requisiti di accessibilità, agibilità e decoro, i locali non devono essere necessariamente di proprietà dell'Ente Locale, ma nella sua disponibilità. Si precisa che, costituendo un requisito di partecipazione, non è possibile rendicontare nessuna spesa relativa ai locali (canone, affitto, ristrutturazione etc...), così come non sono rendicontabili le spese correnti (utenze, internet, etc...).

15.	É obbligatorio prevedere punti di facilitazione per l'intera popolazione (ad esempio 88.000 mila abitanti, 8 punti) oppure si può proporre un numero inferiore di punti di facilitazione prendendo uno spicchio di popolazione?
	Risposta:
	Non è obbligatorio ma è premiante in base ai criteri di selezione oltre che auspicabile per fornire un servizio a tutta la cittadinanza. L'Ente Locale può tuttavia presentare un progetto che coinvolga un numero inferiore di punti rispetto al numero massimo attivabile sulla base della sua popolazione residente. Inoltre, l'Ente Locale può anche dichiarare la propria disponibilità ed impegnarsi ad aprire ulteriori centri aggiuntivi su richiesta della Regione Lazio.
16.	Nel caso di presentazione in forma singola da parte di un unico Ente Locale proponente più punti di facilitazione, in fase di compilazione domanda di partecipazione, come rispondere al criterio valutativo C.2 "Capacità di aggregazione di più Enti Locali in una singola rete di centri di facilitazione (es. Unioni di Comuni, ecc.)..."?
	Risposta:
	Nel caso di presentazione in forma singola l'Ente Locale deve indicare "1", ad indicare un solo soggetto coinvolto.
17.	Non essendo a conoscenza di eventuali punti di volontariato del Servizio Civile Digitale, questi ultimi possono essere inseriti tra i soggetti coinvolti nella rete di collaborazione sul territorio?
	Risposta:
	In tal caso, va indicato nella descrizione del progetto che non è possibile attivare una sinergia con il Servizio Civile Digitale in quanto non presente sul territorio. Inoltre, è necessario specificare che la possibile sinergia con il progetto "Servizio civile Digitale" è da intendersi come finalizzata al potenziamento dell'attività complessiva sul territorio, pertanto, i cittadini formati grazie all'intervento dei volontari del servizio in questione non concorrono al raggiungimento degli obiettivi attesi del progetto "Rete dei servizi di facilitazione digitale".
18.	É possibile ipotizzare un percorso di formazione da facilitatore anche per le figure escluse dai requisiti dei corsi gratuiti della Repubblica Digitale e del Dipartimento?
	Risposta:
	Per ogni centro di facilitazione c'è la possibilità di formare sino a due facilitatori. Al momento non sono previste percorsi standard per le figure non identificate come facilitatori. Tuttavia, molte delle risorse in modalità asincrona saranno rese pubbliche.
19.	Chi rilascia la Certificazione Informatica IDCERT?
	Risposta:
	Il rilascio della certificazione è in carico al Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che pianificherà, a seguito del percorso formativo, le sessioni di Certificazione.

20.	É possibile per un piccolo comune, come da Ig.158/2017 con popolazione residente di circa 4000 abitanti, partecipare al bando in "FORMA SINGOLA" e non associata come da art.6 comma 2?
	Risposta:
	Per quanto concerne le modalità di partecipazione all'Avviso, si conferma quanto previsto dall'art. 6 dell'Avviso. In particolare, per i cd. "Piccoli Comuni", non è consentita la partecipazione in forma singola, ma è possibile partecipare all'Avviso solo in forma aggregata. Per tale categoria di Enti Locali, è, tuttavia, consentito presentare domanda di partecipazione anche rappresentando una popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti (e comunque non inferiore a 3.000), a patto che si preveda l'aggregazione di almeno 5 piccoli Comuni
21.	É prevista una proroga della scadenza (18 Agosto) tenuto conto del periodo di ferie Ferragostane?
	Risposta:
	L'Amministrazione regionale ha già provveduto a prorogare di ulteriori 30 giorni i termini per la presentazione delle domande di partecipazione all'Avviso in oggetto, fissando la nuova data di scadenza dei termini al 18/09/2023. La determina di proroga sarà pubblicata sul BUR Lazio del 16/08/2023.
22.	Nel quadro economico progettuale è possibile indicare spese generali di funzionamento per l'attuazione del progetto e, in caso di risposta affermativa, in quale macro-voce inserirlo?
	Risposta:
	Si conferma quanto previsto dall'art. 7 dell'Avviso. In particolare, sono considerate "spese ammissibili" solo quelle relative a: i) servizi di facilitazione erogati dai centri di facilitazione digitale relativi a servizi di formazione in presenza oppure online, inclusi i servizi di assistenza personalizzata propri della facilitazione digitale, ii) le attrezzature e/o dotazioni tecnologiche e iii) le attività di comunicazione/organizzazione di eventi formativi. Pertanto, le spese di funzionamento non sono considerate ammissibili e rendicontabili a valere sui fondi PNRR dedicati per l'iniziativa 1.7.2.
23.	Se nel progetto è prevista l'istituzione di un Centro di facilitazione digitale itinerante, le eventuali spese di logistica (Camper attrezzato, tendoni, ecc) possono essere inserite all'interno del quadro economico?
	Risposta:
	Si rimanda a quanto precisato al punto 22. Le spese di logistica non sono ricomprese tra le spese ammissibili e rendicontabili a valere sui fondi PNRR dedicati per l'iniziativa 1.7.2.
24.	Qual è il costo orario indicativo e rendicontabile massimo del facilitatore digitale?
	Risposta:
	Per quanto riguarda le spese inerenti ai "servizi di facilitazione", non è stato definito un costo orario indicativo in quanto la rendicontazione delle spese avverrà sulla base dei costi reali. Si ricorda, tuttavia, che, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1,

	dell'Avviso, tali spese potranno essere rendicontate al raggiungimento dei target previsti, a valere sui fondi PNRR, nella misura massima di € 43.086,12 per ciascun centro di facilitazione, per l'intera durata del progetto.
25.	I Sistemi bibliotecari e quelli Museali possono essere partner istituzionali del progetto?
	Risposta:
	Si conferma la possibilità di prevedere nella proposta progettuale il coinvolgimento dei sistemi museali e bibliotecari. A tal proposito, si precisa che il "coinvolgimento di reti già esistenti e altri attori pubblici o privati presenti sul territorio attraverso Sistemi Integrati di Servizi Culturali, Sistemi Bibliotecari, Sistemi Museali Territoriali, Archivi storici o Sale Convegni" rappresenta anche uno dei criteri premiali di valutazione delle proposte presentate.
26.	Nel caso di selezione pubblica per la ricerca di facilitatori digitali quale tipologia di contratto è utilizzabile?
	Risposta:
	Si rimanda a quanto previsto dalla normativa di riferimento. Negli incarichi conferiti devono essere indicate le mansioni relative ai servizi di facilitazione digitale e previste dal ruolo di facilitatore digitali.
27	Un Consorzio di Enti Locali costituito ex art. 31 del TUEL che, da Statuto, gestisce le biblioteche comunali dei Comuni soci e che presenta la propria proposta progettuale come Soggetto singolo (non essendo un Soggetto capofila di un'aggregazione di Enti Locali) consente ai Comuni soci di presentare una proposta singola o in forma aggregata con altri soggetti purché non realizzate nelle biblioteche gestite dal Consorzio stesso?
	Risposta:
	Si rimanda alla FAQ n. 1. E' sempre richiesto che si alleggi un atto di designazione/delega (anche sotto forma di lettera) da parte dei Comuni per cui il Consorzio opera. Un comune che partecipa tramite il Consorzio non può partecipare anche in forma singola o tramite altra aggregazione (unione dei comuni, comunità montana, etc...).
28	Si vuole sapere se oltre ad Unioni e comunità montane fossero riconosciute anche le Aree Interne quali soggetti sub attuatori.
	In base all'articolo 6 comma 1 possono presentare domanda Comuni, Province, Unioni di Comuni, Consorzi di Comuni, aggregazioni di Comuni, Comunità Montane, Comunità Isolane e Città Metropolitana di Roma Capitale. Le Aree Interne possono partecipare come aggregazione di Comuni guidata dal Comune Capofila dell'Area interna o da uno dei Comuni. Nel caso si ricorda che è sempre richiesto che si alleggi un atto di designazione/delega (anche sotto forma di lettera) da parte degli altri Comuni partecipanti.